

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4623 del 04/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta COOPERATIVA AGRICOLA PROGRESS - Societa' Cooperativa Agricola, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), localita' Rovereto, Via Ferrara n. 258. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di ritiro ed essiccazione cereali per conto dei soci - trasformazione e lavorazione prodotti agricoli dei soci.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4813 del 01/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 20577/2017/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **COOPERATIVA AGRICOLA PROGRESS – Società Cooperativa Agricola** con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), località Rovereto, Via Ferrara n. 258 - Protocollo istanza del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 17554 del 26.06.2017. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **ritiro ed essiccazione cereali per conto dei soci – trasformazione e lavorazione prodotti agricoli dei soci.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 26.06.2017, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota Prot. n. 18951 del 06.07.2017, assunta al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7937 del 10.07.2017, presentata al SUAP della stessa Unione in data 26.06.2017, dalla Ditta COOPERATIVA AGRICOLA PROGRESS – Società Cooperativa Agricola, nella persona di Ghiotti Adolfo, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), località Rovereto, Via Ferrara n. 258, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di ritiro ed essiccazione cereali per conto dei soci – trasformazione e lavorazione prodotti agricoli dei soci;
- Considerato che la suddetta istanza viene presentata dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito all'impatto acustico e alle emissioni in atmosfera (autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272, del Codice dell'Ambiente);
- Visto, in particolare, che nella succitata istanza:
 - * non sono state fornite informazioni in merito agli scarichi idrici, né tantomeno è stata compilata la scheda "A" riferita a detta matrice;
 - * in merito alla matrice aria, nella sezione 6.1, la Ditta ha indicato, fornendone copia, di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Ostellato (Prot. n. 16353/2005) alla continuazione

e alla modifica delle emissioni in atmosfera, nell'osservanza delle prescrizioni indicate nell'atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 91713 del 26.09.2005, che risulta pertanto scaduto;

* viene richiesta l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del Codice dell'ambiente, allegando la scheda "D", dichiarando l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1;

- Vista la nota di Arpae prot. n. PGFE/2017/8434 del 20.07.2017, trasmessa al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con cui, in base a quanto sopra esposto, si è comunicato quanto segue:

"In merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che deve essere trattata come "nuova", si chiede alla Ditta di compilare integralmente e in tutte le sue parti la scheda "D" allegata all'istanza, dove, in particolare, deve essere indicato a quale autorizzazione di carattere generale si richiede di aderire, con particolare riferimento alla normativa regionale o statale, indicando i provvedimenti di attinenza, in quanto sarà obbligo della Ditta rispettare tutti i punti ivi citati. Viceversa, dovrà essere compilata la scheda "C" riguardante i dati e le informazioni necessari per le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Codice dell'ambiente.

Inoltre, qualora nell'insediamento siano presenti scarichi di acque reflue, si chiede di fornirne le relative informazioni, provvedendo a trasmettere la scheda "A" di cui all'istanza di A.U.A., compilata in ogni sua parte".

- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 21869 del 04.08.2017, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa di cui alla succitata nota PGFE/2017/8434 del 20.07.2017, nella quale la Ditta dichiara, in particolare, che:

"L'impianto di essiccazione utilizzato dall'impresa agricola è costituito da un unico corpo essiccante alimentato a metano con potenza termica nominale pari a 1,5 MW e, per tale motivo, rientra nell'elenco delle attività non sottoposte ad autorizzazione di cui alla Parte I, dell'Allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, trattandosi di "Impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 1", e precisamente alla lettera v-bis): impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas";

"Per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue dell'unico servizio igienico presente nell'immobile, considerando che l'attività è ad uso saltuario in quanto l'impianto è attivo solo nel periodo dal 24 Agosto

al 22 Settembre, è stata realizzata una vasca di accumulo a tenuta delle dimensioni di 10 mc. e quindi non soggetta ad autorizzazione trattandosi di smaltimento con svuotamento periodico eseguito da apposita Ditta autorizzata”;

- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Vista la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 20191 del 19.07.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/8356 del 19.07.2017, con cui ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, del Servizio Ambiente della stessa Unione, sulla valutazione di impatto acustico e nel quale, in particolare, precisa che "Per quanto riguarda il rispetto del limite differenziale, vista la richiesta di proroga presentata, si ritiene ci siano le condizioni, considerando la temporaneità dell'attività dell'impianto (meno di 30 giorni all'anno), per concedere detta proroga, ogni anno, nel periodo che va indicativamente dall'ultima settimana di Agosto alla terza settimana di Settembre";

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;

- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **COOPERATIVA AGRICOLA PROGRESS – Società Cooperativa Agricola**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Ostellato (FE), località Rovereto, Via Ferrara n. 258, C.F. e p.IVA n. 00290340389, per l'esercizio dell'attività di **ritiro ed essiccazione cereali per conto dei soci – trasformazione e lavorazione prodotti agricoli dei soci**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) IMPATTO ACUSTICO

1. **Entro 60 giorni** dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, la Ditta deve presentare al Servizio Ambiente della stessa Unione, tramite il SUAP, e all'Arpae di Ferrara, un aggiornamento della valutazione di impatto acustico che tenga conto di quanto rettificato con Determina Dirigenziale del Settore Programmazione Territoriale n. 263 del

12.07.2017 (con la quale, rispetto alla cartografia ZAC Operativa, si rettificano errori materiali afferenti all'individuazione della classe acustica della Ditta Coop. Agr. Progress).

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione, almeno sei mesi prima della scadenza, il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente della stessa Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.